

**Parti nel procedimento principale**

*Ricorrenti:* Enniskerry Alliance, Enniskerry Demesne Management Company CLG e Protect East Meath Limited

*Convenuti:* An Bord Pleanála, The Attorney General, Irlanda e Louth County Council

**Dispositivo**

Con ordinanza dell'8 dicembre 2022, il Presidente della Nona Sezione ha disposto che la causa C-464/22 sia cancellata dal ruolo della Corte.

(<sup>1</sup>) Data di deposito: 11.7.2022.

---

**Ordinanza della Corte (Nona Sezione) dell'8 dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court — Irlanda) — Save Roscam Peninsula CLG, SC-F, MF, PH, Abbey Park e District Residents Association Baldoyle / An Bord Pleanála, Galway City Council, The Minister for Housing, Local Government and Heritage, Irlanda, The Attorney General e Fingal County Council**

(Causa C-543/22) (<sup>1</sup>)

*(Convenzione di Aarhus – Accesso alla giustizia – Requisito in base al quale un procedimento non deve essere eccessivamente oneroso – Ambito di applicazione – Obbligo di interpretazione conforme del diritto processuale nazionale)*

(2023/C 63/16)

Lingua processuale: l'inglese

**Giudice del rinvio**

High Court (Irlanda)

**Parti nel procedimento principale**

*Ricorrenti:* Save Roscam Peninsula CLG, SC-F, MF, PH e Abbey Park and District Residents Association Baldoyle

*Convenuti:* An Bord Pleanála, Galway City Council, The Minister for Housing, Local Government and Heritage, Irlanda, The Attorney General e Fingal County Council

**Dispositivo**

Con ordinanza dell'8 dicembre 2022, il Presidente della Nona Sezione ha disposto che la causa C-543/22 sia cancellata dal ruolo della Corte.

(<sup>1</sup>) Data di deposito: 11.8.2022.

---

**Ordinanza della Corte (Nona Sezione) dell'8 dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court — Irlanda) — GY / An Bord Pleanála, The Minister for Housing, Local Government and Heritage, Irlanda e The Attorney General**

(Causa C-616/22) (<sup>1</sup>)

*(Convenzione di Aarhus – Accesso alla giustizia – Requisito in base al quale un procedimento non deve essere eccessivamente oneroso – Ambito di applicazione – Obbligo di interpretazione conforme del diritto processuale nazionale)*

(2023/C 63/17)

Lingua processuale: l'inglese

**Giudice del rinvio**

High Court (Irlanda)

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: GY

Convenuti: An Bord Pleanála, The Minister for Housing, Local Government and Heritage, Irlanda e The Attorney General

**Dispositivo**

Con ordinanza dell'8 dicembre 2022, il Presidente della Nona Sezione ha disposto che la causa C-616/22 sia cancellata dal ruolo della Corte.

(<sup>1</sup>) Data di deposito: 23.9.2022.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 19 ottobre 2022 — Airbnb Ireland UC / Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni**

(Causa C-662/22)

(2023/C 63/18)

Lingua processuale: l'italiano

**Giudice del rinvio**

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

**Parti nella causa principale**

Ricorrente: Airbnb Ireland UC

Resistente: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se il regolamento (UE) 2019/1150 (<sup>1</sup>) osta ad una disposizione nazionale che, al fine di promuovere l'equità e la trasparenza in favore degli utenti commerciali di servizi di intermediazione on line, anche mediante l'adozione di linee guida, la promozione di codici di condotta e la raccolta di informazioni pertinenti, impone ai fornitori di servizi di intermediazione on line e di motori di ricerca on line l'iscrizione in un registro, comportante la trasmissione di rilevanti informazioni sulla propria organizzazione e il pagamento di un contributo economico, oltre alla sottoposizione a sanzioni in caso di suo inadempimento;
- 2) se la direttiva (UE) 2015/1535 (<sup>2</sup>) impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione i provvedimenti con cui viene previsto a carico dei fornitori di servizi di intermediazione on line e di motori di ricerca on line l'obbligo di iscrizione in un registro, comportante la trasmissione di rilevanti informazioni sulla propria organizzazione e il pagamento di un contributo economico, oltre alla sottoposizione a sanzioni in caso di suo inadempimento; in caso positivo, se la direttiva consenta ad un privato di opporsi all'applicazione nei suoi confronti delle misure non notificate alla Commissione;
- 3) se l'articolo 3 della direttiva 2000/31/CE (<sup>3</sup>) osta all'adozione da parte di autorità nazionali di disposizioni che, al fine di promuovere l'equità e la trasparenza in favore degli utenti commerciali di servizi di intermediazione on line, anche mediante l'adozione di linee guida, la promozione di codici di condotta e la raccolta di informazioni pertinenti, prevedono per gli operatori, stabiliti in altro paese europeo, oneri aggiuntivi di tipo amministrativ[o] e pecuniario, quale l'iscrizione in un registro, comportante la trasmissione di rilevanti informazioni sulla propria organizzazione e il pagamento di un contributo economico, oltre alla sottoposizione a sanzioni in caso di suo inadempimento;
- 4) se il principio di libera prestazione di servizi di cui all'articolo 56 TFUE e l'articolo 16 della direttiva 2006/123/CE (<sup>4</sup>) ostano all'adozione da parte di autorità nazionali di disposizioni che, al fine di promuovere l'equità e la trasparenza in favore degli utenti commerciali di servizi di intermediazione on line, anche mediante l'adozione di linee guida, la promozione di codici di condotta e la raccolta di informazioni pertinenti, prevedono per gli operatori, stabiliti in altro paese europeo, oneri aggiuntivi di tipo amministrativ[o] e pecuniario, quale l'iscrizione in un registro, comportante la trasmissione di rilevanti informazioni sulla propria organizzazione e il pagamento di un contributo economico, oltre alla sottoposizione a sanzioni in caso di suo inadempimento;